



Regione Puglia - Dipartimento Mobilità
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità | Via Gentile 52, Bari
www.regione.puglia.it

PR PUGLIA 2021-2027

Asse Prioritario III "Mobilità urbana sostenibile"
Azione 3.1 "Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile"

Allegato B – DISCIPLINARE

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL RINNOVO DEI MEZZI COLLETTIVI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL URBANO E ALL'ACQUISTO DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA/RIFORNIMENTO

(adottato con D.D. n. ____ del _____)

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
REGIONE PUGLIA

E

PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE



Cofinanziato
dall'Unione europea





DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

la Regione Puglia, in questo Disciplinare rappresentata dal Dirigente *pro tempore* della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, (di seguito anche solo “**Regione**”);

E

_____ (di seguito anche solo “**Beneficiario**”), in questo Disciplinare rappresentato da _____, il quale sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante (ovvero in qualità di _____ (indicare ruolo) _____ espressamente autorizzato con provvedimento _____ (riportare riferimenti) _____);

congiuntamente le “Parti”

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale del 30 novembre 2023, n. 1763 si è proceduto alla definizione degli indirizzi programmatici utili alla selezione *delle proposte progettuali finalizzate al rinnovo dei mezzi collettivi per l’esercizio dei servizi di TPL urbano e all’acquisto di infrastrutture di ricarica/rifornimento*, con contestuale stanziamento delle risorse a valere sull’Asse Prioritario III “Mobilità urbana sostenibile” - Azione 3.1 “Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile” del PR Puglia 2021-2027;
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____ della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità è stato adottato l’*Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo dei mezzi collettivi per l’esercizio dei servizi di TPL urbano e all’acquisto di infrastrutture di ricarica/rifornimento*, a valere sull’Asse Prioritario III “Mobilità urbana sostenibile” - Azione 3.1 “Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile” del PR Puglia 2021-2027;
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____ della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità è stata ammessa a finanziamento l’operazione di cui alla proposta progettuale candidata da _____;
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____, il Beneficiario ha nominato il RUP nella persona di _____;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare regola i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario per la realizzazione dell’operazione denominata “_____” ammessa a finanziamento a valere sul PR Puglia 2021-2027, Asse Prioritario III - Azione 3.1.



Cofinanziato
dall’Unione europea





Art. 2 – Entità del contributo

Il costo complessivo dell'operazione riveniente dal provvedimento regionale di ammissione a finanziamento, giusta Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, ammonta a complessivi € _____ di cui € _____ in termini di contributo pubblico concesso a copertura delle spese ammissibili a valere sul PR Puglia 2021-2027, Asse Prioritario III, Azione 3.1 ed (eventuale) € _____ in termini di cofinanziamento delle spese ammissibili a valere sulle risorse aggiuntive apportate dal Beneficiario.

L'importo massimo a disposizione del Beneficiario per la realizzazione dell'operazione sovvenzionata è quello riveniente dal quadro economico di progetto, complessivamente determinato post procedura/e di appalto al netto dei ribassi, nel rispetto dei parametri di ammissibilità della spesa definiti al successivo art. 7 del presente Disciplinare.

Le eventuali economie di contribuzione finanziaria dell'operazione, ivi incluse quelle rinvenienti in sede di rideterminazione del contributo finanziario sul quadro economico di progetto post procedura/e di appalto, ritornano nella disponibilità della Regione.

Il rapporto percentuale tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal Beneficiario, a copertura dei costi ammissibili dell'operazione, rimane fisso ed invariato in tutte le fasi di avanzamento, ovvero di eventuale rimodulazione finanziaria dell'intervento.

Art. 3 – Obblighi del Beneficiario

Con il presente Disciplinare, il Beneficiario si obbliga a garantire:

- la comunicazione delle eventuali variazioni relative ai referenti per l'operazione, quali il Dirigente e/o il RUP, entro quindici (15) giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- la trasmissione degli atti di espletamento della/e procedura/e di appalto, unitamente al quadro economico complessivo di progetto rideterminato ed approvato al netto delle economie;
- la conformità delle procedure utilizzate alle norme europee, nazionali e regionali del settore di riferimento dell'operazione ammessa a finanziamento, nonché quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici;
- l'applicazione e rispetto della Legge Regionale 26/10/2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL di settore, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- il rispetto della normativa europea e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni regionali in materia;
- l'applicazione e il rispetto, per quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, ovvero individuazione di



un conto bancario dedicato all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;

- il rispetto, per quanto di competenza, della normativa regionale in materia di eco-efficienza e sostenibilità ambientale, attraverso l'applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con L.R. n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e agli eventuali acquisti di prodotti e servizi, per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>), devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- l'applicazione della normativa prevista in materia di visibilità del sostegno fornito dai fondi con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 46 - 47 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060 nonché indicazione delle modalità secondo cui è garantito il rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi;
- il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, ove pertinente;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;
- l'archiviazione e la conservazione secondo i sistemi in uso presso il Beneficiario della documentazione relativa all'operazione, attraverso l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente anche la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, per un periodo di tempo pari a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
- l'indicazione, sui documenti amministrativo/contabili relativi all'operazione, del Programma europeo, dell'Asse e dell'Azione, nonché del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento;
- l'implementazione e l'aggiornamento, secondo la tempistica prevista dal Disciplinare, pena l'impossibilità da parte della Regione di erogare le tranches di contributo richiesto del sistema regionale di monitoraggio con tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione e, specificatamente:
- la conservazione della documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per l'attuazione dell'operazione, delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell'iter amministrativo che le ha determinate;
- la valorizzazione degli indicatori di realizzazione;
- l'implementazione nel sistema regionale di monitoraggio, al termine dell'operazione, della documentazione relativa all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione;



- la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata, etc.;
- il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all'attuazione dell'operazione;
- gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel presente Disciplinare.

Art. 4 – Requisiti di compatibilità del contributo con il mercato comune ai sensi del Regolamento (UE) n. 1370/2007

Il contributo all'operazione oggetto del presente Disciplinare rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'art. 6 "Compensazione di servizio pubblico" ed agli indirizzi di cui al paragrafo 2.4 della Comunicazione della Commissione (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Pertanto il Beneficiario si obbliga a regolamentare con le Aziende del servizio di TPL i rapporti e le condizioni d'uso dei beni finanziati, attraverso *addendum* al contratto di servizio TPL urbano vigente, ovvero nuovo contratto di servizio che verrà stipulato in data successiva alla scadenza del contratto vigente, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii..

In ragione del contributo all'operazione oggetto del presente Disciplinare, le Aziende del servizio di TPL devono presentare un piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione, prima che il Beneficiario conceda loro in uso i beni finanziati, e formalizzi i rapporti e le rispettive condizioni d'uso con addendum ai contratti esistenti, ovvero con nuovi contratti rispettosi di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii..

Inoltre, al fine di sterilizzare l'eventuale vantaggio competitivo fornito dal possesso dei beni finanziati, nell'ambito della formalizzazione delle condizioni d'uso con le Aziende del servizio di TPL dovranno essere espressamente previste le seguenti clausole:

- vincolo di destinazione d'uso dei beni finanziati all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio;
- inalienabilità dei beni finanziati;
- qualificazione dei beni finanziati quali aggiuntivi rispetto a quelli che l'Azienda del servizio di TPL si era eventualmente impegnata ad acquistare, per analoga tipologia d'investimento, in sede di procedura di affidamento/concessione del servizio;
- restituzione dei beni finanziati in caso di cessazione del contratto di TPL;
- attività di manutenzione dei beni finanziati a carico dell'Azienda del servizio di TPL. L'importo delle manutenzioni verrà computato al piano economico-finanziario prodotto in ragione dell'operazione finanziata, ai fini del calcolo della compensazione;



- contabilità separata, a cura dell'Azienda del servizio di TPL, delle voci di costo relative alla gestione dei beni finanziati.

Art. 5 – Visibilità, trasparenza e comunicazione

Con particolare riferimento agli **obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione** a carico del Beneficiario, questi si impegna a:

- fornire, sul *sito web*, ove esistente, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale supera € 500.000,00, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, esporre targhe e/o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Regolamento UE 2021/1060);
- per le operazioni il cui costo totale non supera € 500.000,00, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Qualora in fase di controllo venga riscontrato il mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione e/o l'utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al precitato all'allegato IX, ovvero nel caso venga riscontrato il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si procederà a diffidare il Beneficiario a porre in essere, entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dalla comunicazione di quanto accertato, le opportune azioni correttive, pena la soppressione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Art. 6 – Cronoprogramma procedurale dell'operazione

Il Beneficiario si impegna a rispettare la seguente tempistica di attuazione dell'operazione:

- a) conclusione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici entro _____ giorni/mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
- b) avvio della procedura per l'affidamento dell'appalto relativo _____, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro _____ giorni/mesi dalla



- data di completamento della fase precedente di cui sopra o, se la fattispecie non sussiste, entro ____ giorni/mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare¹;
- c) assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dell'appalto relativo _____ entro _____ giorni/mesi dal completamento della fase precedente di cui sopra²;
 - d) avvio dell'esecuzione dell'appalto relativo _____ entro _____ giorni/mesi dalla fase precedente di cui sopra³;
 - e) completamento dell'esecuzione dell'appalto relativo _____ entro _____ giorni/mesi dalla fase precedente di cui sopra⁴;
 - f) entrata in funzione e piena operatività dell'operazione entro il _____.

All'espletamento di ognuna delle attività sopra indicate il Beneficiario inserisce i relativi atti nel sistema informativo regionale di monitoraggio.

Nel caso di ritardo delle fasi di attuazione dell'operazione, il Beneficiario inoltra alla Regione formale e motivata richiesta di proroga.

La Regione, valutate le motivazioni, può concedere la proroga richiesta con il conseguente aggiornamento del cronoprogramma procedurale.

Il mancato rispetto della tempistica di attuazione dell'operazione, anche relativamente ad una singola fase, determina la facoltà per la Regione di revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell'operazione (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso europeo, se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'entrata in funzione e la piena operatività di quanto oggetto di finanziamento.

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, la Regione procederà alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 7 – Spese ammissibili

In conformità a quanto definito dal Reg. (UE) 2021/1060, dalla normativa nazionale di riferimento, dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) 2021/1058, nonché dagli strumenti attuativi del PR Puglia 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. e lo strumento di selezione a valere sul quale l'operazione oggetto del presente Disciplinare è stata ammessa a finanziamento, sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità a cui lo stesso attende.

¹ Indicare i termini di avvio per ogni procedura di appalto da espletare.

² Indicare i termini di assunzione dell'obbligo giuridicamente per ogni procedura di appalto da espletare.

³ Indicare di termini di avvio della consegna/installazione delle forniture per ogni procedura di appalto da espletare.

⁴ Indicare di termini di completamento della consegna/installazione delle forniture per ogni procedura di appalto da espletare.



Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:

- pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro economico dell'operazione sovvenzionata;
- effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da atti giustificativi di spesa e di pagamento e/o da documenti aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse all'operazione sovvenzionata;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previste dalla fonte di finanziamento;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

L'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di finanziamento ad eccezione delle spese sostenute per le attività preparatorie (ovvero per le consulenze specialistiche connesse alla progettazione tecnica, autorizzazioni, etc.) propedeutiche alla presentazione della proposta progettuale.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, effettivamente e definitivamente sostenute dal Beneficiario in termini di:

- **costo per la fornitura degli autobus ad alimentazione elettrica, in sostituzione dei mezzi esistenti;**
- **costo per la fornitura di infrastrutture di ricarica/rifornimento, ovvero costo per la fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica/rifornimento esclusivamente nel caso di installazione su suolo pubblico;**
- **indennità, oneri e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici finalizzati alla realizzazione dell'intervento (immatricolazioni, ecc.);**
- **spese di progettazione;**
- **eventuale collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo;**
- **spese generali, nel limite massimo del 4% (inteso come totale cumulativo delle stesse) del valore dell'importo complessivo a base d'asta dell'appalto delle forniture;**
- **imprevisti.**

Per **spese generali**, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono, a titolo esemplificativo, quelle relative alle seguenti voci:

- spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
- analisi e studi preliminari;
- consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo (tra cui supporto alla rendicontazione dell'intervento finanziato, supporto al RUP).



Le spese per eventuali modifiche e varianti progettuali, riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, sono ammissibili a contributo finanziario nel limite massimo del 10% stabilito per la voce imprevisti, calcolato sull'importo complessivo delle forniture a seguito di espletamento della/e procedura/e di appalto, da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.

Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al Progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia prima dell'approvazione da parte del Beneficiario, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle relative spese.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile per le operazioni il cui costo totale è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre per le operazioni di importo pari ad almeno € 5.000.000,00 è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Per tutte le spese non specificate nel presente paragrafo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni normative e regolamenti di riferimento.

Non sono considerate ammissibili:

- le spese di posa in opera delle infrastrutture di ricarica/rifornimento, laddove l'installazione non sia effettuata su suolo pubblico;
- le spese di manutenzione delle forniture oggetto dell'investimento;
- le spese correnti di alimentazione e gestione delle forniture oggetto dell'investimento;
- le spese relative ad acquisto di beni usati, ovvero con contratto di leasing;
- le ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Le spese valutate non ammissibili, ovvero le spese d'importo eccedente l'ammontare del contributo finanziario rideterminato in favore dell'intervento a seguito di procedura/e di appalto, rimarranno a carico del Beneficiario, non concorrendo, al contempo, all'ammontare delle risorse aggiuntive in capo al Beneficiario in termini di cofinanziamento.

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

Il contributo concesso a valere sul PR Puglia 2021-2027 verrà erogato con le seguenti modalità:

- a) **erogazione a titolo di anticipazione pari al 35% dell'importo del contributo rideterminato** sul quadro economico dell'intervento, complessivamente determinato post procedura/e di appalto, a seguito della sottoscrizione del contratto tra Beneficiario e aggiudicatario/i.

Al fine di ottenere l'anticipazione, il Beneficiario deve presentare, attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale:

- la domanda di anticipazione;



Cofinanziato dall'Unione europea





- l'atto di nomina del R.U.P.;
 - la documentazione relativa agli affidamenti attivati per la realizzazione dell'intervento, compresi i contratti sottoscritti;
 - il quadro economico dell'intervento, complessivamente determinato post procedura/e di appalto al netto dei ribassi;
 - l'evidenza documentale dell'impegno contabile assunto sulle somme aggiuntive, laddove ricorra l'ipotesi di cofinanziamento dell'intervento;
 - i dati relativi all'implementazione degli indicatori di realizzazione e delle informazioni di cui al monitoraggio procedurale;
- b) **n. 2 (due) erogazioni intermedie pari al 30% dell'importo del contributo rideterminato** sul quadro economico dell'intervento, complessivamente determinato post procedura/e di appalto. Al fine di ottenere le erogazioni intermedie, il Beneficiario deve presentare attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale:
- la domanda di richiesta di erogazione intermedia;
 - la (eventuale) ulteriore documentazione relativa agli affidamenti attivati per la realizzazione dell'intervento, compresi gli ulteriori contratti sottoscritti;
 - la rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate, validate a sistema per un importo pari almeno all'80% dell'ultima erogazione della Regione, e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste), in aggiunta al 100% delle precedenti erogazioni, e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
 - la conferma/aggiornamento dei dati relativi all'implementazione degli indicatori di realizzazione e delle informazioni inerenti il monitoraggio procedurale;
- c) **eventuale erogazione finale a saldo** in relazione all'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile e validata in sistema informativo di monitoraggio regionale, al netto delle somme già erogate dalla Regione, e comunque in misura non superiore al residuo 5% dell'importo del contributo rideterminato sul quadro economico dell'intervento, complessivamente determinato post procedura/e di appalto.

Al fine di ottenere l'erogazione finale a saldo, il Beneficiario deve presentare attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale:

- la domanda di richiesta di saldo;
- la rendicontazione finale delle spese di progetto, di cui all'ammontare complessivo della spesa documentata concorrente in rapporto percentuale fisso e invariabile rispetto all'avanzamento finanziario dell'intervento, laddove incorra l'ipotesi di cofinanziamento da parte del Beneficiario;
- il provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'operazione, ivi incluse le quote di cofinanziamento;
- le carte di circolazione degli autobus acquistati;
- la copia dell'*addendum* al contratto di servizio TPL urbano vigente ovvero del nuovo contratto di servizio stipulato nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e



ss.mm.ii., completo di allegati pertinenti (tra cui atto regolante le concessioni d'uso dei beni sovvenzionati, piano economico-finanziario);

- la documentazione attestante l'avvenuta messa in esercizio delle infrastrutture di ricarica/rifornimento oggetto dell'investimento (ad es. sottoscrizione del contratto di fornitura con il gestore);
- la documentazione attestante l'avvenuta dismissione dall'utilizzo per l'espletamento del Servizio del TPL in essere, degli autobus oggetto di sostituzione;
- le date definitive dell'operazione ai fini del monitoraggio procedurale;
- i valori a conclusione dell'operazione per la valorizzazione degli indicatori di realizzazione;
- le schede di verifica ex-post del rispetto del principio DNSH, con aggiornamento a seguito di completamento dell'investimento delle schede di autovalutazione del principio DNSH per le finalità di cui al paragrafo 2.3 dell'Avviso (Allegato A6).

Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente in materia ed all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione; pertanto, il Beneficiario si impegna ad anticipare, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti all'operazione.

Ferme restando le disposizioni di cui alle norme contabili nazionali, per la realizzazione dell'operazione è richiesta la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, ovvero individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione, anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii..

Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione ovvero nella causale, oltre necessariamente al CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le ulteriori informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, l'importo rendicontato, etc. *(ad esempio: Documento contabile rendicontato per l'importo di _____ a valere sul PR Puglia 2021-2027– Asse III – Azione 3.1 ,CUP _____, CIG _____ Titolo “_____”).*

Nel caso in cui, invece, non sia stato possibile inserire nei documenti giustificativi di spesa le ulteriori informazioni indicate nel precedente paragrafo, il Beneficiario dovrà allegare, con riferimento ad ogni giustificativo da integrare, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si attestino le informazioni che non è stato possibile indicare nel documento originale rendicontato.

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, qualora si sia provveduto ad erogare quota del contributo, la Regione potrà procedere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.



Art. 9 – Rendicontazione e Monitoraggio

Alle scadenze di seguito riportate, il Beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIRWEB, a:

- rendicontare le spese sostenute;
- aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
- confermare/aggiornare le informazioni relative al monitoraggio procedurale di cui al cronoprogramma dell'operazione;
- presentare la documentazione elencata all'art. 8 del presente Disciplinare

Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati almeno quattro volte l'anno, alle seguenti date e condizioni:

- *entro il 10 febbraio* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
- *entro il 10 maggio* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
- *entro il 10 settembre* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
- *entro il 10 novembre* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.

La rendicontazione nel sistema informativo regionale di monitoraggio deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale ("*rendicontazione a zero*"). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.

In caso di mancato aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio alle scadenze stabilite nel presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Nel caso di inerzia da parte del Beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza alcun avanzamento della spesa e in assenza della comunicazione relativa alle motivazioni che ne hanno determinato la circostanza, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Nel caso in cui la Regione Puglia, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere un'erogazione ai sensi dell'art. 8 del presente Disciplinare, può presentare la relativa



rendicontazione e formulare contestuale domanda di erogazione, senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati nel presente articolo.

In tal caso, al termine del periodo di rendicontazione (novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto-ottobre), il Beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo trimestre nel quale è stata presentata la domanda di erogazione.

Eventuali sanzioni finanziarie derivanti dal mancato rispetto degli adempimenti del presente articolo e comminate alla Regione dagli Organi di controllo deputati, saranno addebitate da parte della Regione ai Beneficiari responsabili.

Art. 10 - Controlli e verifiche

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'operazione da realizzare, nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare realizzazione dell'operazione.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'operazione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

Come già indicato all'art. 3 del presente Disciplinare, il Beneficiario assume l'impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle Autorità di controllo regionali, nazionali ed europee per un periodo di tempo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso, ovvero alla soppressione in percentuale del sostegno dei fondi all'operazione interessata, nonché al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 11 - Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità

L'operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla natura dell'operazione stessa, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.



Art. 12 - Stabilità dell'operazione

In osservanza di quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, il Beneficiario restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale in proprio favore si verifica quanto segue:

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

Art. 13 – Revoca e rinuncia del contributo finanziario

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'operazione finanziata nel sistema di monitoraggio regionale da parte del Beneficiario.

La Regione eserciterà lo stesso potere di revoca ove, per imperizia o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'operazione.

Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso, nonché nel caso di mancata o ritardata entrata in funzione e/o piena operatività di quanto oggetto di finanziamento.

È facoltà del Beneficiario rinunciare alla realizzazione dell'operazione finanziata, ovvero del contributo richiesto; in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, all'indirizzo PEC: servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it.

Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme eventualmente già ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.

Art. 14 – Disponibilità dei dati

I dati relativi all'operazione ed al Beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione dell'operazione finanziata.

I dati relativi all'attuazione dell'operazione, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo e saranno, altresì, trasmessi telematicamente, attraverso il



Cofinanziato
dall'Unione europea





Sistema Nazionale di Monitoraggio, al sistema informativo ARACHNE della Commissione Europea, al solo fine di individuare gli indicatori di rischio di frodi, conflitti di interesse e irregolarità.

Il Beneficiario si impegna a comunicare dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 49 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni europee

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Disciplinare e per qualsiasi controversia legata all'attuazione dello stesso, si elegge quale Foro competente esclusivamente quello di Bari.

Per il **Beneficiario**

_____ (indicare ruolo) _____

(firmato digitalmente)

Per la **Regione Puglia**

il Dirigente *pro-tempore* della Sezione Trasporto Pubblico

Locale e Intermodalità

(firmato digitalmente)



Cofinanziato
dall'Unione europea

